

COMUNE DI USMATE VELATE



**COMUNE DI USMATE VELATE**

**Provincia di Milano**

*Corso Italia n. 22*

20040 USMATE VELATE

Cod.Fisc.01482570155

**REGOLAMENTO  
COSTITUZIONE DI UN GRUPPO DI VOLONTARI  
DI PROTEZIONE CIVILE**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 115 del 29.12.1997**

## **REGOLAMENTO GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE**

### **Articolo 1**

E' costituito presso la sede municipale, il GRUPPO VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE, cui possono aderire i cittadini allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

### **Articolo 2**

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda ed all'accettazione della stessa da parte del Sindaco.

L'Amministrazione Comunale individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini all'iniziativa nel limite delle risorse assegnate.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

L'Amministrazione Comunale a l'obbligo di assicurare i volontari, appartenenti al gruppo comunale di protezione civile, contro: infortuni, malattie o altro connesso allo svolgimento dell'attività di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi delle norme vigenti.

### **Articolo 3**

Il Sindaco è il responsabile unico del gruppo e nomina tra i componenti dello stesso un coordinatore, che ha la responsabilità del gruppo nelle attività di protezione civile.

### **Articolo 4**

Il coordinatore del gruppo comunale predispone ed attua, in prima approssimazione, le seguenti azioni:

- a) assicurare la partecipazione del gruppo alle attività di protezione civile (previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza);
- b) garantire turni di reperibilità propri e dei partecipanti al gruppo;
- c) curare al proprio interno, l'informazione e l'addestramento del gruppo, formando eventualmente squadre specializzate, in relazione ai principali rischi presenti sul territorio;
- d) collaborare alla redazione del documento per la mappatura dei rischi sul territorio comunale;
- e) gestire il costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti, repertori utili ai fini della protezione civile.

### **Articolo 5**

I volontari sono addestrati a cura della Regione Lombardia – Servizio Protezione Civile – e della Prefettura competente, tramite tecnici dei settori regionali, del Corpo Nazionale dei VVFF, del Corpo Forestale dello Stato ed altri individuati dalla Regione Lombardia – Servizio Protezione Civile – e dal Prefetto competente fra gli enti che, per i compiti istituzionali cui attendono, siano ritenuti idonei.

### **Articolo 6**

Il gruppo comunale di protezione civile in emergenza opera alle dipendenze degli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi previsti dalle leggi vigenti.

### **Articolo 7**

Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 con : impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tanto meno sostituirsi agli organi preposti alla direzione ed al coordinamento degli interventi.

Essi non possono appartenere ad altre organizzazioni di P.C..

### **Articolo 8**

Ai volontari saranno garantiti, ai sensi dell'art. 11 del D.L. n. 159/84, convertito nella legge 363/84, nell'ambito delle operazioni di emergenza o di simulazioni di emergenza, debitamente autorizzate dal Dipartimento della Protezione Civile o da chi abbia facoltà a norma di legge, i seguenti benefici:

- a) mantenimento del posto di lavoro:  
al volontario impiegato in attività addestrativa od in interventi di protezione civile viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del posto di lavoro;
- b) mantenimento del trattamento economico e previdenziale:  
al volontario viene garantito, per il periodo di impiego, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro ed al datore stesso, che ne faccia richiesta, sarà rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore; qualora si tratti di lavoratori autonomi, potrà essere valutata la possibilità di concedere un contributo commisurato al mancato reddito per il periodo di impiego;
- c) copertura assicurativa:  
i componenti del gruppo sono coperti, durante l'impiego autorizzato, da assicurazione stipulata dal dipartimento della protezione civile o da chi ne abbia facoltà a norma di legge;
- d) il rimborso delle spese sostenute:  
al gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute relative al carburante per l'uso dei mezzi di trasporto durante l'attività addestrativa o negli interventi debitamente autorizzati dal dipartimento della protezione civile. Tali spese dovranno essere documentate in base al chilometraggio effettivamente percorso e riferite alle tariffe in vigore.

### **Articolo 9**

Il responsabile del gruppo è garante del rispetto e della osservanza del presente Regolamento.

### **Articolo 10**

L'accettazione e il rispetto del presente Regolamento condiziona l'appartenenza al gruppo; le infrazioni comportano la sospensione temporanea, in via precauzionale, attuata dal responsabile del gruppo ed a insindacabile giudizio dello stesso l'eventuale espulsione.